

Egregio Signor
Dr Umberto FAZZONE
Direttore Generale
D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale

Gentile Signora
Dott.ssa Cristina COLOMBO
Dirigente U.O. Programmazione
D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale

REGIONE LOMBARDIA

e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle Province lombarde

Ai Signori Assessori
con delega alle Politiche sociali
delle Province lombarde

Milano, 4 settembre 2006

Mi pregio trasmettere il contributo UPL relativo allo schema del progetto di legge “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario”, secondo quanto convenuto dal Gruppo di Lavoro UPL “Politiche sociali” riunito a Bergamo lo scorso 19 luglio.

L’Unione si riserva di presentare eventuali ulteriori valutazioni nel momento in cui il PdL verrà formalmente presentato.

Nel contempo, la Presidenza UPL farà pervenire tale proposta anche ad ANCI Lombardia, anche al fine di un possibile coordinamento tra le Associazioni delle Autonomie.

Nel ringraziare per l’attenzione, é gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL COORDINATORE
GRUPPO DI LAVORO UPL
“POLITICHE SOCIALI”
Rosaria ROTONDI

All. to 1 c.s.

PDL

Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario

ART. 5 – COMPETENZE DELLA REGIONE

- q) promuovere, in collaborazione con Province, Comuni, le Associazioni degli utenti e del volontariato sociale la costituzione di Osservatori
- r) organizzare e coordinare il sistema informativo regionale sui servizi sociali e sociosanitari di intesa con le Province.

ART. 6 – COMPETENZE DELLE PROVINCE

1) Le Province concorrono, ai sensi della L. 328/2000, nel quadro della normativa regionale di riferimento, alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali mediante :

- a) la partecipazione alla programmazione sociale e socio-sanitaria regionale e alla stesura di piani e programmi da presentare alla Regione nelle fasi istruttorie e di attuazione del PSSR; le Province esprimono pareri alla Regione sulla articolazione territoriale e sulla nuova istituzione delle ASL e partecipano con un proprio rappresentante alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale nonché al Consiglio di rappresentanza dei sindaci istituito presso ogni ASL;
- b) la promozione dell'integrazione delle politiche sociali con le altre politiche settoriali a livello provinciale, in relazione alle politiche del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione e della pianificazione territoriale;
- c) la partecipazione, d'intesa con i Comuni, alla definizione e all'attuazione, anche con risorse proprie, dei piani di zona, nelle attività di sistema, di monitoraggio, di valutazione e di sviluppo dei servizi sociali e attraverso il supporto tecnico alle forme di gestione associata tra Comuni;
- d) la promozione e l'istituzione di Osservatori finalizzati alla raccolta di notizie per la migliore conoscenza e capacità di prevenzione e di intervento sui fenomeni che necessitano di protezione sociale e per la valorizzazione di dati resi disponibili dai Comuni, dall'ASL e da altri soggetti presenti in ambito provinciale, concorrendo inoltre all'attuazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali. La Regione Lombardia determina l'ammontare del finanziamento per l'esercizio delle funzioni conferite. Le Province possono integrare il fondo con risorse proprie;

- e) la realizzazione di analisi e di ricerche per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale e di area vasta, fornendo, su richiesta degli Enti Locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali, rilevando anche le esigenze di nuovi servizi sovradistrettuali;
- f) la rilevazione e l'analisi dei fabbisogni formativi del personale che opera nelle reti d'offerta sociale e socio-sanitaria nonché la programmazione e la gestione degli interventi formativi di qualificazione e aggiornamento professionale.
La Regione Lombardia determina l'ammontare del finanziamento per l'esercizio delle funzioni conferite. Le Province possono integrare il fondo con risorse proprie;
- g) la facoltà di sostenere, nel quadro della programmazione regionale, alla realizzazione, compatibilmente con le proprie risorse, di investimenti particolarmente innovativi per le strutture sociali e socio-sanitarie, di intesa con i Comuni;
- h) la promozione, d'intesa con gli altri Enti Locali e nel quadro delle politiche regionali di sostegno sull'immigrazione finalizzate alla piena integrazione degli stranieri residenti, di strumenti e di interventi a rete nell'area della casa, dell'apprendimento linguistico e dell'inclusione sociale;
- i) l'attivazione di un tavolo di coordinamento provinciale tra Comuni, Asl e Provincia per l'omogeneizzazione delle politiche sociali degli ambiti territoriali, in particolar modo per anziani, disabili e minori;

2) Le Province promuovono la conoscenza e l'applicazione del principio di sussidiarietà in particolare attraverso:

- a) la progettazione, la sperimentazione e la realizzazione, d'intesa con i Comuni e soggetti del Terzo Settore, di interventi relativi a situazioni di emergenza sociale con rilievo provinciale;
- b) il concorso alla promozione, valorizzazione e il sostegno, in forma di contributo e attraverso la sottoscrizione di accordi e intese, con le organizzazioni di volontariato ex legge 22/93, le associazioni senza fini di lucro ex legge 28/96 e le associazioni di promozione sociale per la realizzazione di progetti e interventi con finalità sociali di ambito provinciale. La Regione Lombardia determina l'ammontare del finanziamento per l'esercizio delle funzioni di promozione, valorizzazione e il sostegno. Le Province possono integrare il fondo con risorse proprie;
- c) la tenuta delle sezioni provinciali del registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla l.r. 24 luglio 1993 n. 22 e del registro provinciale delle associazioni, comprese quelle di promozione sociale, di cui alla l.r. 16 settembre 1996 n. 28. Alle Province competono anche le funzioni amministrative non diversamente attribuite dalla presente legge purché afferenti le organizzazioni incluse nei registri di propria pertinenza;
- d) l'attività di controllo finalizzata alla verifica del permanere dei requisiti per l'iscrizione alle sezioni provinciali del registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla l.r. 24 luglio 1993 n. 22 e del registro provinciale delle associazioni di cui alla l.r. 16 settembre 1996 n. 28, comprese

quelle di promozione sociale, e dell'effettivo svolgimento delle attività istituzionali, anche avvalendosi del supporto tecnico e di vigilanza dei competenti servizi delle A.S.L. In tal caso i rapporti sono regolati da appositi accordi intercorrenti tra Provincia e A.S.L.;

3) Sono conferite alle province le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del Codice Civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al Libro primo, titolo II, che operano in tutti gli ambiti ad esclusione dell'ambito socio-sanitario e socio-assistenziale.

4) Le Province concorrono alla realizzazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi a sostegno delle persone con disabilità sensoriale, con riferimento all'integrazione scolastica, secondo la normativa vigente.